

**Documento di consultazione n. 1/2020**

**SCHEMA DI PROVVEDIMENTO IVASS RECANTE MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI DETTATE DAL PROVVEDIMENTO IVASS N. 72 DEL 16 APRILE 2018, IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALL'ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO, NONCHÉ DALL'ALLEGATO 1 AL PROVVEDIMENTO IVASS N. 35 DEL 19 GIUGNO 2015, A SEGUITO DELLE NOVITÀ INTRODOTTE ALL'ART. 134, COMMA 4-BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 - CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE - DAL C.D. DL FISCALE (DECRETO LEGGE N. 124 DEL 26 OTTOBRE 2019).**

**Legenda**

**Nella riga "Commentatore" i singoli soggetti dovranno inserire la loro denominazione (anche in forma abbreviata).**

**Nella riga "Osservazioni generali" i singoli soggetti potranno inserire commenti di carattere generale.**

**Nelle colonne "Articolo" e "Comma" andranno inseriti, rispettivamente, l'articolo e il comma cui si riferisce l'osservazione e la proposta di modifica.**

**Nella colonna "Osservazioni e proposte" andranno inserite le osservazioni specifiche e le proposte di modifica.**

<b>Commentatore</b>	<b>Generali Italia S.p.A</b>
<b>Osservazioni generali</b>	<p>Al fine di garantire l'uniforme applicazione della normativa sul mercato, si ritiene opportuno definire, agli effetti della stessa, i concetti di "nuova stipulazione" e "rinnovo", presenti nell'art.134 comma 4-bis del CAP.</p> <p>A rigore, infatti, secondo il comune significato giuridico per "rinnovo di contratti già stipulati" si intendere solo il rinnovo (necessariamente, stante il divieto di rinnovo tacito, rinnovo "espreso") dello stesso contratto tra le stesse parti.</p> <p>La stipulazione di un contratto con nuovo assicuratore (alle diverse condizioni proposte da questo) dovrebbe ricondursi piuttosto a "stipulazione di un nuovo contratto", traducendosi in una novazione sia soggettiva che oggettiva.</p>

<p>In particolare, si chiede di confermare che la stipulazione di “nuovo contratto” sia riferibile a “ulteriore veicolo” come nella precedente formulazione dell’art.134, comma 4-bis del CAP. Qualora ai fini della presente normativa fosse da intendersi diversamente, si chiede di fornire indicazioni in merito.</p> <p>Si chiede conferma che la modifica del 134 comma 4-bis, anche al di là di una interpretazione strettamente letterale, debba intendersi nel senso di estendere i benefici della legge 40/2007 (c.d. Bersani) – che rimane invariata – anche in caso di veicoli appartenenti a tipologie diverse e che venga altresì esteso il beneficio anche in caso di rinnovo della polizza (compreso il caso di tipologie di veicolo diverse) a patto che l’attestato di rischio del veicolo beneficiante riporti almeno le ultime 5 annualità valorizzate senza sinistri in ATR.</p> <p>Si chiede inoltre conferma che, in tutti i casi in cui il requisito dei 5 anni senza sinistri in ATR sia condizione per usufruire del beneficio, la sopravvenienza di un sinistro tardivo venga così trattata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- se sull’attestato di riferimento emerge un sinistro tardivo (il contratto passa ad esempio da CU=1 a CU=3) dovrà essere riclassificato dall’origine anche il contratto beneficiante tenendo conto che la classe di assegnazione iniziale sarebbe stata diversa (CU=3 invece di CU=1);</li> <li>- se sull’attestato beneficiante emerge un sinistro tardivo dovrà essere eliminato il beneficio del bonus familiare dall’origine in quanto non ci sarebbero stati i 5 anni senza sinistri quale presupposto base per l’applicazione dell’agevolazione.</li> </ul> <p>Si richiede infine conferma che il perimetro di applicazione dell’art.134 comma 4 bis del CAP sia limitato – ferma l’estensione anche a veicoli appartenenti a tipologie diverse - alla forma tariffaria bonus/malus sia come attestato di rischio di riferimento, sia come contratto beneficiante.</p>		
Articolo	Comma	Osservazioni e proposte

<p><b>Art.1</b></p>	<p><b>Comma 5</b></p>	<p>Si chiede che venga specificato che in caso di applicazione della norma per un “ulteriore veicolo” (estesa anche a tipologie diverse) la sinistrosità pregressa continui a non essere conservata, come avviene oggi.</p> <p>Si chiede pertanto che la conservazione della sinistrosità pregressa valga soltanto per i contratti che usufruiscono del beneficio a rinnovo (per cui si provvederà solo a variare la classe di assegnazione, mantenendo la sinistrosità fino ad allora maturata).</p> <p>Si richiede di modificare di conseguenza la nuova formulazione proposta dell’art.7 comma 3 del Provvedimento 72/2018.</p>
<p><b>Allegato 1</b> <b>SITA - ATRC</b></p>		<p>Richiediamo di identificare le casistiche di cui all’art.134 comma 4 bis del CAP utilizzando 4 valori per i flussi informatici:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Valore “0” se il contratto non beneficia di una classe “agevolata”</li> <li>○ Valore “1” se il contratto beneficia di una classe “agevolata” per un ulteriore veicolo della stessa tipologia (“vecchio” Bersani)</li> <li>○ Valore “2” se il contratto beneficia di una classe “agevolata” per un ulteriore veicolo di diversa tipologia</li> <li>○ Valore “3” se il contratto beneficia di una classe “agevolata” in caso di rinnovo</li> </ul>